



Comune di Torregrotta

Provincia di Messina

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO
COMUNALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
IN ECONOMIA (art. 125 del D.Lgs.vo n.
163/2006).
EMENDATO**

Approvato con delibera consiliare n. 21 del 14/06/2012

Publicato all'Albo Pretorio on – line dal: 28/06/2012 al 13/07/2012 Reg. n. 641

Ripubblicato dal: 19/07/2012 al 03/08/2012 Reg. n. 708

Entrato in vigore il: 04-08-2012

Torregrotta, li 06/08/2012

Il Messo

Il Segretario Comunale a scavalco
(Dott. Antonino Bartolotta)

REGOLAMENTO PER I LAVORI IN
ECONOMIA IN ATTUAZIONE DELL'ART.
125 D.LGV. N. 163/2006 e DEGLI ART. 173
E SS.
DEL D.P.R. N. 207/2010

ARTICOLO 1
- OGGETTO DEL REGOLAMENTO -

1. Il presente regolamento disciplina l'acquisizione in economia di lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. n°125 del D.Lgs. n°163 in data 12/04/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli artt. 173 e ss. del DPR n. 207/2010

2. L'acquisizione in economia di lavori può essere effettuata nei seguenti modi:

a) mediante amministrazione diretta, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento, con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dipendente o eventualmente assunto per l'occasione;

b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

4. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000,00 Euro. Le spese in economia possono essere effettuate nei limiti degli stanziamenti di bilancio legittimamente impegnati ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..

6. Ai sensi dell'art. 125, comma 13, D.Lgs. n°163 in data 12/04/2006 e s.m.i., è vietato suddividere artificialmente qualsiasi lavoro allo scopo di sottoporlo alla disciplina delle acquisizioni in economia.

ARTICOLO 2
- TIPOLOGIE DEI LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA -

1. A maggior specificità di quanto previsto all'art. 125, comma 6 del Codice, che prevede:

"I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

a. manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;

b. manutenzione di opere o di impianti;

c. interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e. lavori necessari per la compilazione di progetti;

f. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori."

di seguito vengono elencati i lavori che possono essere eseguiti in economia:

a.1 manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori: rientrano in tale ipotesi, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

-prime opere per la difesa del territorio da eventi alluvionali, da movimenti franosi, dalle inondazioni, esondazioni ed erosione di sponde fluviali e torrentizie e per lo scolo delle acque di territori inondati;

- le riparazioni alle strade e loro pertinenze per danni causati da eventi atmosferici, crolli o da incidenti stradali;

- i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;

- lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici, ovvero ai sensi degli articoli 30, 31, 33, 34, 35 37 del D.P.R. 380 del 2001 ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

b.1 manutenzione di opere o impianti:

rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

-manutenzione delle opere relative alla viabilità e alle reti, compreso lo spargimento di ghiaia, pietrisco, ; i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati; lo spurgo, la riparazione e la videoispezione di camerette, cunette, manufatti e condotti di fognatura; la sistemazione delle cunette e delle banchine; la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale e degli

impianti semaforici; la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali; la manutenzione e riparazione degli impianti di pubblica illuminazione e affini;

- manutenzione, pulizia e regimentazione dei corsi d'acqua;

- manutenzione e riparazione di giardini, parchi, viali, piazze, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano nonché l'innaffiamento di parchi e aiuole, la regolazione e sistemazione delle scarpate, dei fossi colatori e dei manufatti di scolo;

- manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte di smaltimento delle acque piovane meteoriche

- lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;

- lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;

- manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri Comunali;

c.1 interventi non programmabili in materia di sicurezza quali i lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza e la salvaguardia dell'igiene e dell'incolumità pubblica;

d.1 lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

e.1 lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;

f.1 completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori: rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, anche i lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori a seguito di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, o di dispositivo giurisdizionale;

ARTICOLO 3

- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO -

1. Nelle procedure relative all'esecuzione dei lavori in economia, assume la posizione di "Responsabile del Procedimento", il Responsabile dell'Area territorio ed ambiente.

ARTICOLO 4
- PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE
DIRETTA -

1. In caso di esecuzione di lavori con il sistema dell'amministrazione diretta il Responsabile del Procedimento provvede all'elaborazione, per ciascun lavoro da eseguire, dei seguenti documenti:

a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:

- il bene su cui si deve intervenire;
- l'esatta indicazione dei lavori;
- le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
- le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;

b) un preventivo di spesa, nel quale sono indicati gli eventuali materiali da acquistare necessari per l'esecuzione dei lavori di cui alla relazione sopra citata;

c) gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati dall'art. 93 D.Lgs 163/2006.

2. L'esecuzione dei lavori è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, la quale, oltre ad approvare la perizia o il progetto, deve specificare, tenuto conto delle capacità organizzative e tecniche dell'apparato comunale, le ragioni e le modalità di esecuzione dei lavori, cui deve attenersi il Responsabile del Procedimento nei limiti di spesa, dando atto del sistema prescelto per l'esecuzione medesima.

ARTICOLO 5
- PERSONALE E MEZZI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI IN
AMMINISTRAZIONE DIRETTA -

1. Il Responsabile del Procedimento provvede direttamente, nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione suddetta, alla effettuazione dei lavori, impiegando il personale in servizio presso il Comune e quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della normativa vigente, ed utilizzando i mezzi d'opera di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, o eventualmente noleggiati.

2. Il medesimo Responsabile del Procedimento dispone l'acquisto dei materiali occorrenti per i lavori, nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione di autorizzazione, avendo cura di valutare la congruità dei prezzi e richiedendo, se del caso o se prescritto, appalti preventivi a ditte specializzate nel settore.

3. E' consentita, comunque, la trattativa con una sola ditta nei casi di specialità della fornitura o di comprovata urgenza.

4. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 Euro.

ARTICOLO 6

- PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI A COTTIMO FIDUCIARIO -

1. Per i lavori di importo pari o superiori a 40.000 Euro e fino a 200.000 Euro l'affidamento con il sistema del cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'ente.

2. Per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, adeguatamente motivato in apposita relazione.

3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento.

4. Qualora un intervento da affidare in cottimo fiduciario si componga di lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, si applica la disciplina prevista relativa alla

prestazione prevalente. Salve eventuali situazioni peculiari, la prevalenza della prestazione è determinata con riferimento al costo della stessa rispetto al costo complessivo dell'intervento.

5. Sulla base di avvisi pubblicati sul sito del Comune, l'ente può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, stabiliti di volta in volta con riferimento alle attività elencate all'art. 2, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di cottimo fiduciario. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di cottimo fiduciario. Gli elenchi di operatori economici di cui al presente comma saranno aggiornati con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso all'uopo predisposto dal Comune.

6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5 l'affidamento avviene mediante lettera di invito inviata ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, da selezionarsi nell'ambito delle imprese individuate tramite indagini di mercato effettuate a livello locale.

7. La predetta lettera di invito deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- l) l'indicazione dei termini di pagamento;
- m) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

8. La lettera di invito può essere inviata tramite raccomandata e nei casi di urgenza anche via telefax o via posta elettronica certificata. Nel caso di interventi d'urgenza di cui all'art. 14 del presente Regolamento, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo. Qualora la complessità

dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere dettagliatamente descritte e contenute nella lettera di invito, il Responsabile del Procedimento predispone un capitolato d'oneri (capitolato prestazionale o foglio patto e condizioni) ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti gli operatori economici invitati.

ARTICOLO 7 - SCELTA DELL'OFFERTA -

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito anche in forma sintetica;

b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa;

2. Gli operatori economici interpellati devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del pubblico contraente, ai sensi dell'art. 125, comma 12, del Codice.

3. Gli affidamenti, anche relativi a lavori, sono soggetti a obbligo di post informazione ai sensi dell'art. 331 del Regolamento.

4. La Commissione di Gara è composta dal Responsabile del Procedimento (Presidente) e da n02 (due) dipendenti dell'Ufficio Tecnico Comunale (dei quali uno quale Membro verbalizzante).

5. Delle operazioni eseguite viene redatto apposito verbale sottoscritto dai componenti della commissione di Gara. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

6. L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida. Con apposito atto di determinazione, il Responsabile del relativo Servizio procede all'approvazione definitiva.

ARTICOLO 8 - CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO -

1. L'affidamento degli interventi con il sistema del cottimo fiduciario avviene mediante stipula di apposito contratto di cottimo

2. Nel contratto di cui al comma 1 intervengono il Responsabile del Servizio e la ditta contraente.

Esso deve contenere i seguenti elementi:

- l'elenco degli interventi conferiti;
- i prezzi unitari per le opere a misura e l'importo di quelli a corpo;
- le modalità di pagamento;
- le norme per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e quelle delle assicurazioni sociali;
- gli obblighi generali a carico dell'impresa e comunque l'obbligo di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti che disciplinano gli appalti stipulati dai Comuni;
- il tempo utile per l'ultimazione dei lavori;
- le penalità da applicarsi in caso di ritardo nell'ultimazione da accertarsi con regolare verbale e la facoltà che si riserva l'Amministrazione comunale di provvedere d'ufficio con tutti gli oneri a carico del cottimista, oppure di risolvere, mediante semplice denuncia da notificare all'impresa, il contratto di cottimo qualora il cottimista si renda inadempiente agli obblighi assunti.

3. Ai sensi dell'art. 131 comma 2 del D.Lgs. n°163/2006 e s. m. ed i., entro trenta giorni dall'affidamento dei lavori e comunque prima di iniziare gli stessi, il cottimista redige e consegna: eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e di Coordinamento quando quest'ultimo sia previsto dal D.Lgs. n°81 del 09/04/2008; un Piano Operativo di Sicurezza sostitutivo del Piano di Sicurezza e di Coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto dal suddetto Decreto Legislativo contenente le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come Piano Complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento quando quest'ultimo sia previsto dal D.Lgs. n°81 in data 09/04/2008.

4. In caso di urgenza, è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto di cottimo fiduciario alla consegna dei lavori, della fornitura o all'esecuzione del servizio. Resta salva la disciplina di cui all'art. 10, comma 11, del Codice in quanto applicabile.

- LAVORI NON CONTEMPLATI NEL PROGETTO -

1. Quando nel corso dei lavori risultino necessarie nuove opere o forniture non previste, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia/progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi dei prezzi.

2. Tali nuovi prezzi sono approvati con apposito atto del Responsabile del Servizio.

ARTICOLO 10
- PERIZIE SUPPLETIVE -

1. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori in economia risultasse insufficiente la spesa autorizzata, il Responsabile del Procedimento predispone una perizia suppletiva al fine di richiedere l'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie; in tal caso il Direttore lavori e/o il Responsabile del servizio sottoporrà all'Amministrazione una relazione in ordine:

- alla variante proposta;
- ai motivi e cause che ne hanno determinato la necessità;
- all'eventuale importo di spesa aggiuntivo.

2. Le perizie suppletive dei lavori sono regolate, in ogni caso, dall'art. 132 del D.Lgs. n°163/2006 e s. m. ed i..

3. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata nei limiti di 200.000,00 Euro per i lavori eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario, e di 50.000,00 Euro per quelli eseguiti in amministrazione diretta. Qualora risultassero eccedenze sulla suddetta somma o venissero violate le disposizioni per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 191 del D.Lgs. n°163/2006 e s. m. ed i., che prevedono il divieto in capo al Comune di assumere impegni o affrontare spese non espressamente previste dalla legge.

ARTICOLO 11
- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO -

1. I lavori e le provviste sono soggetti a certificazione di regolare esecuzione e/o fornitura emessa dal Responsabile del Procedimento.

2. Il Responsabile del Procedimento dispone la liquidazione del compenso spettante all'impresa esecutrice dei lavori sulla base di apposita documentazione attestante il positivo

accertamento della regolarità dei lavori e la rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, avuto riguardo ai termini e alle condizioni preventivamente pattuiti. Sulla base della liquidazione effettuata dal Responsabile del Procedimento, il Responsabile del Servizio Finanziario dispone il pagamento delle somme liquidate ai sensi del regolamento di contabilità.

ARTICOLO 12
- INADEMPIMENTO -

1. In caso di inadempimento dell'impresa affidataria la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla Stazione Appaltante.

2. L'Amministrazione ha inoltre facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro o della provvista a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

ARTICOLO 13
- GARANZIE-

1. I soggetti invitati alle procedure di cottimo fiduciario sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a Euro 40.000,00.

2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del Procedimento, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a Euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza di responsabilità civile.

ARTICOLO 14
- LAVORI D'URGENZA E DI SOMMA URGENZA -

1. Si applicano le disposizioni degli artt. 175 e 176 del Regolamento Attuativo.

2. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza al fine di garantire ed assicurare la pubblica incolumità, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno determinato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal Responsabile

del Procedimento. Al verbale viene allegata una stima sommaria dei costi per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

3. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Procedimento, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al comma 2, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati direttamente dal Responsabile del procedimento. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. Il Responsabile del Procedimento compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'ente che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

4. Se un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporta l'approvazione del competente Organo comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

5. Nei casi in cui il Sindaco interviene con i poteri di cui all'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. n°267/2000, e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione di lavori ed opere, lo stesso Sindaco può disporre, con la stessa ordinanza sindacale, l'esecuzione dei lavori strettamente necessari, senza la previa gara informale, ovvero autorizzando il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ARTICOLO 15
- NORME ABROGATE -

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ARTICOLO 16
- DISPOSIZIONI INTEGRATIVE -

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;

- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

ARTICOLO 17
- RINVIO DINAMICO -

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ARTICOLO 18
- ENTRATA IN VIGORE -

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.

Torregrotta 30/01/2012

I

Il Responsabile della IV° Area
ing. Anastasi Pietro

